Deliberazione 2025/PASP

Repubblica italiana

Corte dei conti

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna

composta dai magistrati:

Dott. Antonio Contu	Presidente
Dott.ssa Elisa Carnieletto	Referendario
Dott.ssa Tiziana Sorbello	Referendario
Dott. Raffaele Giannotti	Referendario (relatore)
Dott. Davide Nalin	Referendario

nella Camera di consiglio del 15 dicembre 2025 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

sulla richiesta di parere, ai sensi dell'art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, del Comune di URI per l'adesione alla comunità energetica Società Cooperativa "*È Energia Cooperativa Benefit a Responsabilità Limitata*".

Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

Visto lo Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 21, come modificato dal decreto legislativo 9 marzo 1998, n. 74 recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle

leggi sull'ordinamento degli enti locali" (Tuel);

Visto l'art. 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (Tusp), in particolare l'art. 5;

Vista la richiesta di parere *ex* art. 5, comma 3, Tusp del comune di Uri (prot. n. SC_SAR n. 4846 del 20/11/2025);

Vista la nota istruttoria prot. SC_SAR n. 4853 del 21 novembre 2025, a cui l'ente ha fornito riscontro con nota prot. SC_SAR ingresso n. 4906 del 25 novembre 2025;

Vista la nota istruttoria SC_SAR prot. n. 4934/2025, a cui l'ente ha fornito riscontro con nota prot. SC_SAR ingresso n. 5011 del 3 dicembre 2025;

Visto il decreto presidenziale n. 36/2025 con cui l'attività istruttoria è stata assegnata al Referendario Raffaele Giannotti;

Vista la nota prot. n. 5064 del 9 dicembre 2025 di deferimento del magistrato istruttore;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 19/2025, con la quale è stata convocata l'odierna Camera di consiglio;

Udito il relatore Referendario dott. Raffaele Giannotti;

FATTO

Il Comune di Uri ha trasmesso, ai fini dell'acquisizione del parere prescritto dall'art. 5, comma 3, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Tusp), la delibera del Consiglio comunale n. 53 del 12/11/2025, con cui è stato disposto "*DI ATTIVARE la Comunità Energetica Rinnovabile (CER) Comunale e DI ADERIRE, procedendo all'acquisizione di n. 1 (una) quota associativa del valore di € 50,00, alla Società cooperativa "È Energia Cooperativa benefit a responsabilità limitata", con sede in Uri, sede legale in località Sas Serras, n. 3, partita IVA n. 03012540906, individuando la stessa quale partner tecnico e aggregatore territoriale energetico per l'attivazione, sviluppo e gestione tecnica e amministrativa del servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa prodotta da fonti rinnovabili - Comunità Energetica Rinnovabile (CER) per il Comune di Uri, a far data*

dal perfezionamento degli atti necessari e comunque successivamente all'espressione del parere di cui all'art.5 commi 3 e 4 del D.lgs19 agosto 2016 n.175".

A seguito di apposite richieste istruttorie, l'ente ha trasmesso i seguenti documenti: - la domanda inviata alla R.A.S.-Assessorato dell'Industria– Servizio energia ed economia verde, per l'ottenimento del contributo per la predisposizione di uno studio di fattibilità tecnico/economica per la costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER); - la convenzione, siglata fra il Comune di Uri ed il citato Assessorato, di finanziamento del contributo in parola; - lo studio di fattibilità tecnico/economica relativo alla costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER); - la deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 12.03.2025 di approvazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica; - il parere del Revisore dei conti, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, n. 3 del D.lgs. 267/2000; - lo Statuto della Società cooperativa "*È Energia Cooperativa benefit a responsabilità limitata*"; - *Business plan* e visura camerale della Società; - regolamento interno di funzionamento della CER "*È Energia! Coop*".

La procedura seguita, che si ricava dalla documentazione trasmessa, è stata la seguente:

- il Comune di Uri ha commissionato la predisposizione di uno studio di fattibilità tecnico/economica relativo alla costituzione di una Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), per un importo di € 15.000, finanziato con le risorse regionali concesse in attuazione della L.R. 15/2022;
- gli esiti dello studio di fattibilità sono stati approvati con deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 12.03.2025;
- l'Ente ha preso contatti con la Società cooperativa "*E' Energia Cooperativa benefit a responsabilità limitata*" per l'attivazione, sviluppo e gestione tecnica e amministrativa del servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa prodotta da fonti rinnovabili - Comunità Energetica Rinnovabile (CER);
- la citata società ha offerto al Comune di Uri la possibilità di poter partecipare alla cooperativa in qualità di socio cooperatore, con il versamento di una quota pari a € 50,00 *una tantum*;

- con la delibera consiliare, oggetto del presente parere, il Comune ha manifestato la volontà di procedere all'acquisizione di n. 1 quota associativa del valore di € 50,00 della Società cooperativa in parola, individuando la stessa quale *partner* tecnico e aggregatore territoriale energetico per l'attivazione, sviluppo e gestione tecnica e amministrativa del servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa prodotta da fonti rinnovabili - Comunità Energetica Rinnovabile (CER) per il Comune di Uri;
- nella medesima delibera si è dato atto della possibilità che i 27 punti di prelievo dell'energia elettrica, c.d. POD, possano essere inseriti in futuro all'interno della CER, versando la quota di € 50,00 cadauno.

Aderendo alla citata società cooperativa, pertanto, il Comune di Uri ne assumerebbe *ex novo* la qualifica di socio cooperatore.

DIRITTO

1. Il Collegio è chiamato ad esprimere un "*parere*" ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, d.lgs. n. 175/2016, come modificato dalla l. n. 118/2022, sull'atto deliberativo del Consiglio comunale del Comune di Uri di aderire alla società cooperativa "*È Energia Cooperativa benefit a responsabilità limitata*", avente come scopo quello di operare come comunità energetica rinnovabile a favore dei propri soci cooperatori.

Nello specifico, questa Sezione è chiamata all'esercizio di "*una peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi (sessanta giorni dal ricevimento dell'atto), i parametri (la stretta necessità della partecipazione per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'amministrazione; la compatibilità dell'operazione con i requisiti della sostenibilità finanziaria e della convenienza economica, declinata nei canoni dell'efficienza, efficacia ed economicità; la compatibilità con le norme dei trattati europei e con la disciplina in materia di aiuti di Stato) e gli esiti (consistenti nell'obbligo per l'amministrazione di adeguarsi al contenuto del parere, ovvero di motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi da esso, dando pubblicità a tali motivazioni)*" (cfr. Corte dei Conti, Sez. riun. contr., 3 novembre 2022, deliberazione n. 16/QMIG/2022).

La *ratio* di questa funzione di controllo risiede nell'esigenza di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta amministrativa di costituire un nuovo soggetto societario o di acquisire la partecipazione in una società già esistente "*in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili*" (cfr. cit. deliberazione n. 16/QMIG/2022).

A seguito della novella legislativa del 2022, l'atto amministrativo è oggetto di una verifica di "*conformità dell'atto*" ai parametri previsti dal legislatore. Gli esiti di questa verifica sono condensati in una pronuncia, avente la veste formale di un parere, che può essere "*in tutto o in parte negativo*", nel caso in cui la motivazione dell'atto amministrativo oggetto di verifica sia carente in relazione ai citati parametri di riferimento. Tuttavia, un eventuale parere negativo non produce effetti interdittivi della conseguente operazione societaria di diritto privato, poiché l'amministrazione pubblica interessata ha comunque la facoltà di procedere, sebbene sia tenuta a "*motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni*" (art. 5, co. 4, Tusp).

2. Per rendere il prescritto parere, il Collegio deve preliminarmente accertare la sussistenza, nella fattispecie in esame, dei presupposti soggettivi e oggettivi atti a legittimare la pronuncia di questa Sezione.

In primis, si dà atto della competenza a pronunciarsi di questa Sezione ai sensi dell'art. 5, c. 4, del TUSP, secondo cui "*per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo*".

Sotto il profilo soggettivo, la deliberazione, recante la prospettata operazione societaria, risulta conforme all'art, 7, comma 1, lett. c) e all'art. 8, comma 1, d.lgs. n. 175/2016, poiché adottata con deliberazione del consiglio comunale; nonché all'art. 7, comma 4, TUSP essendo stata pubblicata sul sito dell'ente e sottoposta a consultazione pubblica, come si legge nella delibera consiliare n.53/2025: "*lo schema di atto deliberativo è stato sottoposto, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 175/2016, a consultazione pubblica mediante avviso sull'albo on line del Comune e sul sito web comunale dal 18.09.2025 al 03.10.2025*"; inoltre,

"in tale periodo non sono pervenute osservazioni allo schema di atto deliberativo di cui sopra".

Sul piano oggettivo, l'operazione in esame è riconducibile a quelle da sottoporre a controllo ai sensi dell'art. 5 del T.U.S.P, in quanto attiene all'acquisizione di una partecipazione pubblica da parte di un'amministrazione pubblica in una società già costituita.

3. Risulta, altresì, rispettato il vincolo tipologico di cui all'art. 3, comma 1, T.U.S.P., secondo cui *"Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa"*. Nel caso di specie, infatti, la *"È Energia Cooperativa benefit a responsabilità limitata"* ha natura di società cooperativa.

4. Riscontrata la sussistenza dei presupposti per rendere il parere, si può passare all'esame nel merito dell'operazione di acquisizione della partecipazione societaria.

L'esame consiste nella verifica della conformità dell'atto deliberativo ai seguenti parametri normativi di cui all'art. 5, commi 1 e 2, TUSP, letti alla luce dei principi enunciati dalle Sezioni Riunite nelle deliberazioni n. 16 e 19 del 2022:

i) la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali declinate dall'art. 4 TUSP;

ii) le ragioni e finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;

iii) la compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

iv) la compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Tutti questi aspetti devono essere esplicitati analiticamente nella motivazione del provvedimento amministrativo, sottoposto al vaglio della magistratura contabile.

Tanto premesso, il Collegio ritiene che la valutazione di questi profili debba essere condotta in modo proporzionale alla complessità dell'operazione societaria, che, nel caso di specie, riguarda l'acquisizione di una partecipazione di una quota di modesto valore in una società cooperativa *benefit* a responsabilità limitata di recente costituzione.

Al riguardo e preliminarmente, si precisa che la valutazione a cui è chiamata questa Sezione attiene alla conformità ai sopra esposti parametri normativi della deliberazione di divenire socio cooperatore della società cooperativa "*È Energia Cooperativa benefit a responsabilità limitata*", che agirà in qualità di comunità energetica rinnovabile (art. 3 statuto) in favore dei propri soci, in quanto soggetto giuridico. Il parere non attiene, perciò, all'attuazione tecnica della C.E.R. e ai conseguenti investimenti necessari per la realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia o implementazione di quelli esistenti nel territorio del Comune di Uri. L'adesione alla società rappresenta, infatti, la fase propedeutica alla implementazione della capacità di produzione energetica da parte del Comune, che, allo stato degli atti, è una eventualità, come si evince dallo studio di fattibilità, che propone diverse opzioni di scenario future. Tale circostanza è altresì confermata nei chiarimenti forniti in sede istruttoria, laddove si precisa che l'ente acquisirà la qualifica di *prosumer* (produttore e consumatore), solo in caso realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici.

Pertanto, sulla decisione di aderire ad un soggetto giuridico esistente è il parere di questa Sezione.

Fatta questa premessa, si passa allo scrutinio nel merito della delibera consiliare n. 53/2025 e della documentazione trasmessa.

5. Per quanto attiene al profilo finalistico, si ritiene rispettato il vincolo generale di scopo *ex* art. 4, comma 1, TUSP, e il rispetto del vincolo di attività di cui all'art. 4, commi 2 e 7.

Al riguardo, nella delibera consiliare si legge: *"il comune di Uri intende cogliere da subito tale opportunità per abbattere il costo energetico che pesa sul suo bilancio dando vita alla sua comunità energetica comunale per consentire anche a famiglie e imprese di produrre più energia possibile sia per la funzione pubblica che per quella*

privata"; ancora, "*la partecipazione del Comune di Uri alla Società cooperativa in oggetto si profila come necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, essendo finalizzata alla produzione di un servizio di interesse generale (l'autoproduzione e la condivisione di energia rinnovabile per promuovere l'autoconsumo a livello locale), in virtù del quale viene messa a disposizione della cittadinanza l'energia eccedentaria prodotta dagli impianti pubblici, secondo uno schema che mira a valorizzare e a razionalizzare le risorse energetiche locali e che non sarebbe possibile assicurare alle medesime condizioni (art. 4 TUSP). Ciò, all'esclusivo fine di garantire la soddisfazione dei bisogni della collettività, facendo dell'energia una risorsa improntata al bene comune e promuovendone un uso realmente condiviso che finisce con l'assumere un ruolo centrale per la transizione energetica e per il percorso di sostenibilità e di decarbonizzazione del territorio, nonché per lo sviluppo locale e per i correlati processi di coesione sociale"*.

Al riguardo, già a monte la principale normativa di riferimento, il d.lgs. n. 199/2021, di attuazione della Direttiva UE-2018/2001, e il d.lgs. n. 210/2021, di attuazione della Direttiva UE-2019/944, evidenzia il favore per la realizzazione delle C.E.R.

L'obiettivo principale della Comunità energetica, infatti, è quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali ai propri membri o soci e alle aree locali in cui opera, attraverso l'autoconsumo di energia. In particolare, la condivisione dell'energia elettrica, in linea con le previsioni comunitarie, risponde a finalità non solo ambientali, ma anche sociali per il contrasto della povertà energetica. In essa, i partecipanti, oltre ad essere consumatori o produttori, possono sommare la duplice veste di "utenti e venditori" di energia (*prosumer)* con il vantaggio di acquistare energia a prezzi inferiori a quelli di mercato e di poterla reimmettere in rete, nel caso di eccedenza rispetto al consumo, attraverso il fornitore. Gli stessi mantengono i loro diritti di clienti finali, compreso quello della scelta del fornitore di energia elettrica.

L'inerenza alle finalità istituzionali dell'ente è ancora più evidente a seguito della conversione in legge del decreto-legge del 28 febbraio 2025, n. 19 (c.d. d.l. bollette), che ha ampliato la platea dei soggetti che possono partecipare a una CER, prevedendo espressamente le amministrazioni locali.

La nuova versione dell'art 31, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 199/2021, prevede infatti: *"La comunità è un soggetto di diritto autonomo i cui soci o membri possono essere persone fisiche, PMI, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196".*

Anche la legislazione della Regione Sardegna (l.r. 13 ottobre 2022, n. 15 recante *"Disposizioni in materia di energia e modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006"*): *"promuove l'istituzione di comunità energetiche, quali aggregazioni senza finalità di lucro, per la massimizzazione della produzione e del consumo decentrati di energia da fonti energetiche rinnovabili (FER)"* (art. 6); prevede azioni di *"Promozione e sostegno della costituzione delle comunità energetiche"* (art. 9). Nel caso di specie, il Comune di Uri ha usufruito della concessione di un contributo di € 15.000 per la realizzazione di uno studio di fattibilità tecnica ed economica, i cui esiti sono stati approvati dalla delibera di Giunta n. 28 del 12.03.2025 e richiamati nella delibera consiliare.

La stretta inerenza dell'attività societaria alle finalità istituzionali emerge, altresì, dagli artt. 3 "*scopo*" e 4 "*oggetto*" dello statuto societario: la società cooperativa ha lo scopo di procedere in qualità di "comunità energetica rinnovabile"; essa ha ad oggetto *"- la produzione, il consumo e la condivisione di energia prodotta da fonti rinnovabili e le attività ad essa collegate e/o strumentali; - lo scambio, all'interno della stessa comunità, dell'energia rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute da tale comunità produttrice di energia rinnovabile, fatti salvi gli altri requisiti di cui al presente articolo e il mantenimento dei diritti e degli obblighi dei membri della comunità stessa come clienti; - l'accesso a tutti i mercati dell'energia elettrica appropriati, direttamente o mediante aggregazione, in modo non discriminatorio".*

Al contempo, la società cooperativa in discorso, per le finalità sociali che persegue, è riconducibile alla categoria dell'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle

loro funzioni, espressamente consentita dal legislatore (art. 4, comma 2, lettera d), TUSP). Nello specifico, inoltre, il comma 7 del citato art. 4 TUSP dispone che "*sono altresì ammesse le partecipazioni, dirette e indirette, nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici…**nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili***" (grassetto n.d.r.).

6. La motivazione richiesta dall'art. 5 TUSP deve esternare altresì le ragioni di convenienza economica sottese alla scelta di fare ricorso allo strumento societario. Questo profilo implica che la motivazione dia conto della scelta dell'amministrazione sotto il profilo dell'efficacia rispetto agli obiettivi della stessa e dell'efficienza e dell'economicità riferita al corretto impiego delle risorse pubbliche, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La convenienza economica, pertanto, deve essere messa in relazione alla preliminare scelta discrezionale dell'amministrazione pubblica: la decisione di svolgere, attraverso un organismo societario, una attività di produzione di beni o di servizi necessaria per il perseguimento dei suoi fini istituzionali. A riguardo, si osserva che nella realtà dei fatti la valutazione di questi parametri ha una portata più o meno rilevante a seconda che l'atto in esame sia quello di costituzione di una nuova società o, diversamente, di acquisizione di una partecipazione in una società già operativa. Nel caso in esame, si tratta nell'acquisizione di una quota sociale di modesta entità in una società già costituita, sebbene recentemente.

Con riguardo a questo profilo, nella delibera si sottolinea "*la partecipazione alla CER prefigura un beneficio economico per l'amministrazione comunale, dato dalla possibilità di coprire parte della spesa corrente per la fornitura di energia, di promuovere ulteriori investimenti nell'efficientamento dell'edilizia pubblica e privata e forme alternative di mobilità elettrica, tramite la compartecipazione al riparto degli importi erogati dal GSE S.p.a. alla CER a seguito dell'accesso al regime di incentivazione e valorizzazione dell'energia elettrica condivisa di cui al D.M. MASE n. 414 del 7 dicembre 2023;* ancora, "*mediante tale iniziativa l'amministrazione comunale è in grado di promuovere con maggior efficacia le azioni di politica energetica, ambientale e sociale necessarie a dar seguito all'indirizzo europeo e nazionale di transizione verso le fonti energetiche rinnovabili e di lotta alla povertà*

energetica; inoltre, *"la forma Cooperativa a r.l. si prospetta quale soluzione maggiormente idonea ai fini dell'avvio di un percorso democratico e partecipato nel quale pubblica amministrazione, cittadini e PMI cooperano, in condizioni di parità, per assumere in via diretta la gestione efficiente e razionalizzata delle risorse energetiche presenti sul territorio; "il Comune non rileva oneri di tipo indiretto derivante dall'acquisizione della partecipazione, in quanto l'Amministrazione comunale diverrà socio cooperatore rispetto alla compagine societaria della Società cooperativa "È Energia Cooperativa benefit a responsabilità limitata" e che quindi non sussiste un rischio d'impresa ma il beneficio è rappresentato dagli incentivi che percepirà in proporzione all'adesione"*.

Alla luce di quanto precede, la documentazione esaminata appare complessivamente idonea a suffragare la convenienza economica e la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità, anche tenuto conto dello scopo mutualistico e delle caratteristiche proprie della società cooperativa e di quanto disposto dall'art. 31 del citato d.lgs. 199/2021 comma 1, che prevede che: *" I clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici, hanno il diritto di organizzarsi in comunità energetiche rinnovabili, purché siano rispettati i seguenti requisiti:.."*, sulla cui ricorrenza si esprime anche la delibera n. 53/2025: *"PRECISATO che l'Atto Costitutivo e lo Statuto della Società cooperativa "È Energia Cooperativa benefit a responsabilità limitata", comunità contiene gli elementi essenziali, nel rispetto della disciplina del Codice civile sulle società Cooperative, oltre che della normativa settoriale in materia di Comunità energetiche"*.

7. In merito al parametro della "sostenibilità finanziaria", tale concetto *"assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'amministrazione intende effettuare; l'altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato"*. Sotto il primo profilo oggettivo, *"la sostenibilità finanziaria si riferisce, quindi, alla capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale di previsione, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale"* (deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG). Sotto l'altro profilo soggettivo, *"l'esame della Corte dei conti è teso alla verifica della*

copertura delle spese legate all'investimento societario a carico del bilancio dell'Amministrazione procedente e al rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio anche in chiave prospettica" (deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG).

Con riferimento al profilo oggettivo, il Comune non ha esplicitato un'analisi di fattibilità della sostenibilità finanziaria oggettiva riferita alla società, essendosi limitata a trasmettere lo studio di fattibilità relativo alla C.E.R. Lo studio, infatti, sviluppa la sostenibilità finanziaria della futura C.E.R. da realizzare nel Comune di Uri, prevedendo diversi scenari operativi per la sua realizzazione e sviluppando le analisi economiche delle diverse opzioni proposte, a supporto della decisione finale spettante all'Ente locale in parola. Si tratta evidentemente, dato anche il livello di dettaglio, di un utile strumento di supporto decisionale per l'ente, che però, come anticipato, riguarda la fase successiva della realizzazione della comunità energetica comunale, che si colloca a valle dell'adesione alla compagine societaria. Al contrario, la dimostrazione della sostenibilità finanziaria oggettiva e quindi la valutazione richiesta dall'art. 5 TUSP, secondo l'interpretazione delle SS.RR. di controllo, attiene alla capacità della società di garantire l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale ovvero come l'idoneità a preservare l'equilibrio tra ricavi e costi.

Al riguardo, a seguito di approfondimento istruttorio, è stato trasmesso il *Business Plan* dell'attività di impresa della società. Nel citato documento è sviluppata la visione strategica, il modello operativo e la crescita prevista della cooperativa. In particolare, la sostenibilità economico-finanziaria è dimostrata attraverso una tabella riportante i ricavi e i flussi di cassa previsti in uno scenario temporale definito realistico 2025–2030.

Apposito capitolo è dedicato alle aree convenzionali attive o in corso di attivazione, che corrispondono al perimetro della rete elettrica facente capo a una cabina primaria e definiscono il dominio entro cui produzione e consumi possono essere condivisi. Le 27 utenze del Comune di Uri sono distribuite all'interno delle aree convenzionali (AC001E01651, AC001E01648, AC001E01653) gestite dalla società cooperativa in qualità di C.E.R.

Nella delibera n. 53/2025, comunque, si evidenzia che: "*il tipo societario prescelto esclude profili di onerosità diretta o indiretta sul bilancio comunale, stante l'autonomia patrimoniale perfetta della Cooperativa, in base alla quale per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte*"; dalle disposizioni dello statuto societario, si evince: che la responsabilità del Comune è limitata alla quota sottoscritta, non sussistendo rischi d'impresa (cfr. art 16 relativo agli "elementi costitutivi" del patrimonio sociale); che i poteri di controllo all'interno della cooperativa possono essere esercitati esclusivamente dai soci/membri situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione, in coerenza con i requisiti di ammissibilità delle Comunità Energetiche Rinnovabili (art. 5); i soci possono entrare ed uscire liberamente, in virtù del c.d. "*principio della porta aperta*" (citato art. 5); la preferenza per i soci cooperatori nelle attività relative agli scopi mutualistici (art. 8). Inoltre, "*lo spirito mutualistico*" della cooperativa dovrebbe stemperare già di per sé il rischio di uno sbilanciamento delle decisioni a favore di meri scopi imprenditoriali, estranei al modello societario prescelto. Risulta, altresì, adottato il regolamento interno con i criteri per la ripartizione degli incentivi e benefici economici fra i soci cooperatori.

Pertanto, nella valutazione proporzionale del livello di complessità e delle dimensioni finanziarie dell'iniziativa, questo Collegio ritiene comunque la documentazione esaminata ragionevolmente idonea a suffragare il giudizio di sostenibilità finanziaria dell'investimento, consentendo di ricostruire il percorso di stima effettuato. Ciò, in ragione della non elevata somma che l'Ente investe ai fini dell'operazione societaria e della recente costituzione della società, motivo per cui ogni valutazione è meramente previsionale e non fondata su dati pregressi.

Tuttavia, la Sezione sottolinea l'onere gravante in capo all'Ente medesimo di monitorare l'evolversi della situazione economica della società, al fine di intraprendere, ove necessario, tempestive azioni a tutela e salvaguardia dei propri interessi e di quelli della comunità amministrata.

In merito all'altro profilo soggettivo della sostenibilità finanziaria, la delibera del Consiglio comunale riporta che la quota di conferimento del Comune per l'adesione alla società cooperativa, pari a € 50,00 (cinquanta euro) *una tantum*, "*troverà copertura nel Bilancio di previsione 2025/2027*". Inoltre, in prospettiva futura aggiunge che: *"il Comune di Uri dispone al momento di ventisette POD (punto di prelievo dell'energia elettrica) e per la gestione di ciascun POD che potenzialmente potrà essere inserito all'interno della CER, dovrà essere versata una quota di € 50,00 che troverà copertura nel Bilancio di previsione 2025/2027"*.

Risulta, perciò, dimostrata la copertura di spesa dell'operazione di acquisizione, tenuto conto anche dell'esiguità della spesa gravante sul bilancio comunale per acquisire la qualità di socio cooperatore e che sulla delibera ha espresso il proprio parere favorevole il Revisore dei conti.

8. Con riferimento all'onere di motivazione in ordine alla compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese, esso è da ritenersi intrinseco nel favore che la disciplina comunitaria e nazionale ripongono nei confronti delle comunità energetiche. Inoltre, l'atto in parola dispone l'invio all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21 - bis della Legge 10 ottobre 1990, n. 287. L'insieme di questi elementi depone per l'adempimento dell'onere motivazionale di cui all'art. 5, co. 2, TUSP.

9. Alla luce di quanto precede, con riserva di ogni altra valutazione nell'esercizio delle funzioni di controllo di cui all'art. 20 dello stesso Tusp, il Collegio ritiene l'onere motivazionale di cui all'art. 5 assolto in modo sufficientemente adeguato,

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione del Controllo per la Regione Sardegna, in ragione delle motivazioni che precedono e ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. 19 agosto 2016, n.175, come modificato dall'art. 11 della l. 5 agosto 2022, n.118, esprime parere positivo sulla delibera n. 53 del 12 novembre 2025 del Comune di Uri per l'adesione alla comunità energetica Società Cooperativa "*È Energia Cooperativa Benefit a Responsabilità Limitata*".

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria, entro cinque giorni dal deposito, al Comune di Uri, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

ORDINA

Al Comune di Uri di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito *internet* istituzionale ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

Così deliberato in Cagliari, nella Camera di consiglio del 15 dicembre 2025.

IL RELATORE

Raffaele Giannotti

RAFFAELE
GIANNOTTI
16.12.2025
09:07:01
GMT+01:00

IL PRESIDENTE

Antonio Contu

ANTONIO
CONTU
16.12.2025
14:40:08
GMT+02:00

Depositata in Segreteria in data 16 dicembre 2025.

IL FUNZIONARIO PREPOSTO

Anna Angioni

ANNA ANGIONI
CORTE DEI CONTI
16.12.2025
14:25:03
GMT+01:00